

A.N.E.P.L.A.

Associazione Nazionale Estrattori
Produttori Lapidei ed Affini

STATUTO **REGOLAMENTO INTERNO**



Aderente a CONFINDUSTRIA

LUGLIO 2002

*A seguito delle modifiche statutarie
approvate dall'Assemblea Generale
del 29 giugno 1991, 14 maggio 1994
e 7 giugno 2002*

Art. 1 - Sede dell'Associazione

L'Associazione Nazionale Estrattori e Produttori Lapidari ed Affini, costituita in Parma, con atto Dott. Enzo Ceci - Neva 29 maggio 1962 - N. 8940 di repertorio, fra le imprese che esercitano la coltivazione delle cave, di qualsiasi tipo e specie, in alveo e non, per l'estrazione di ghiaia, sabbia, pietrisco, pietre da costruzione non ornamentali ed affini e le imprese che pur non coltivando la cava hanno per oggetto la lavorazione del materiale inerte e/o la fabbricazione di calcestruzzo preconfezionato, ha la Sede Nazionale in Roma, salvo delibera della Assemblea Generale di trasferirla in altre località. Il Comitato di Presidenza, qualora ritenga opportuno, istituisce sedi operative sul territorio nazionale.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone la realizzazione degli interessi delle imprese associate ed in particolare:

- di rappresentare, nei limiti del presente statuto, il settore delle attività anzidette nei rapporti con le istituzioni, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente sociale, difendendone e tutelandone gli interessi;
- di incrementare la solidarietà e la collaborazione fra gli Associati, confermando i valori civili, sociali e morali dell'Impresa e la sua imprescindibilità nella realizzazione di una progressiva società libera;
- di promuovere ed agevolare le iniziative economiche atte a potenziare lo sviluppo dell'attività del settore, sia incrementando e tutelando la produzione, sia organizzando convegni e studi, sia promuovendo intese per armonizzare le esigenze della coltivazione delle cave con quelle dell'ambiente. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione svolge l'attività che sarà deliberata da-

gli Organi sociali ed in particolare è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

- a) tutelare le attività delle imprese sul piano economico, sindacale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze con le Federazioni sindacali;
- b) sviluppare l'associazionismo fra le imprese del settore anche nelle zone dove non sia ancora avvertita la presenza dell'Associazione e provvedere in tali zone solo in una prima fase, assumendosene temporaneamente gli oneri, anche all'assistenza diretta delle imprese di più recente iscrizione, per poi passare alla strutturazione regionale o provinciale attuando il criterio di cui al successivo articolo 3;
- c) svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti di interesse tra le categorie rappresentate;
- d) raccogliere, anche attraverso appositi studi, ricerche e dibattiti, elementi, notizie e dati statistici, economici e tecnici relativi all'industria ed ai problemi specifici e generali del settore economico interessato e provvedere all'informazione delle imprese associate nei modi più opportuni ed efficaci;
- e) provvedere all'attività di consulenza su problemi specifici e generali del settore produttivo e delle singole aziende;
- f) promuovere l'inserimento di propri rappresentanti in seno a tutti gli Enti, Amministrazioni ed Organismi collegiali in genere, pubblici e privati, nel quale tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

L'Associazione può agire in giudizio a tutela degli interessi della Categoria e delle imprese associate, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione, e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 3 - Strutture dell'Associazione

L'Associazione si adopera per la formazione delle sue strutture a livello regionale e può anche stabilire lo sviluppo di essa a livello provinciale, attraverso organismi la cui istituzione è deliberata dal Comitato di Presidenza, su richiesta di Consiglieri del territorio interessato. Tali organismi hanno autonomia patrimoniale e gestionale. In tal caso nessuna responsabilità può essere ascritta alla Associazione Nazionale.

Le funzioni, gli organi ed i mezzi finanziari sono definiti con apposito regolamento, approvato dal Comitato di Presidenza.

L'istituzione di tali organismi è definita dal Comitato di Presidenza, d'intesa con i Consiglieri del territorio interessato, attraverso un regolamento che ne determina:

- 1) gli organi
- 2) la circoscrizione territoriale
- 3) le funzioni
- 4) i criteri di reperimento e di gestione dei mezzi finanziari per provvedere autonomamente alle spese di esercizio, qualora si intenda, territorialmente, prestare servizio di assistenza diretta alle Imprese.

I rappresentanti di tali organismi partecipano alle adunanze del Consiglio Nazionale quali invitati.

All'Associazione possono aderire altri organismi associativi già costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe od affini a quelle dell'Associazione stessa, attraverso regolamenti definiti con le stesse modalità, contenuti ed effetti, dei precedenti.

Art. 4 - Doppio inquadramento

Nell'ambito dei principi e delle disposizioni emanate dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione si adopera per la realizzazione del duplice contemporaneo inquadramento delle imprese associate anche nelle competenti Associazioni territoriali, nonché per l'adesione delle

medesime agli organismi regionali ed interregionali.

Art. 5 - Soci

I soci si distinguono in:

- soci ordinari
- soci aderenti
- soci sostenitori

I soci ordinari: sono le imprese che esercitano una delle attività previste dall'art. 1, in qualunque forma costituite, anche se riunite in consorzi, sindacati, associazioni territoriali o sezioni di queste, purché regolarmente costituiti con fini analoghi ed affini a quelli dell'Associazione e non abbiano uno statuto che non sia in contrasto con lo Statuto e le delibere della A.N.E.P.L.A. a condizione che vengano dettagliatamente comunicati gli elementi e i dati occorrenti per l'individuazione di ciascuna delle imprese aderenti e venga prodotta copia degli statuti e degli eventuali regolamenti di adesione e di gestione.

I soci aderenti: sono coloro, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che per la loro attività professionale o aziendale dimostrino una conoscenza specifica del settore estrattivo o che siano in grado di fornire beni o servizi utilizzati o utilizzabili dalle imprese estrattive o che ne possano fruire.

I soci sostenitori, che comunque devono essere soci ordinari o aderenti, sono coloro che intendono partecipare fattivamente all'attività della Associazione, sostenendola finanziariamente con una quota maggiorata.

Solo i soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale.

Art. 6 - Ammissione all'Associazione

Per l'ammissione all'Associazione è richiesta la domanda scritta, firmata dell'interessato o dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o del sindacato, associazione territoriale o consorzio (vedi

art. 5), con la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Statuto, del regolamento e delle delibere degli organi previsti dallo Statuto medesimo. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella scheda di adesione. Nella domanda devono, inoltre, essere indicate: la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti o uffici, le persone dei legali rappresentanti ed il numero dei dipendenti, l'eventuale appartenenza ad altre associazioni territoriali o di categoria, quale C.C.N.L. applica il richiedente ed il numero di posizione I.N.A.I.L..

Sull'ammissione, previ gli opportuni accertamenti, decide il Comitato di Presidenza dell'Associazione. Contro la decisione negativa è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale. Se il parere del Comitato di Presidenza è negativo, sulla domanda decide inappellabilmente il Consiglio. Deliberata l'ammissione, l'Associata viene iscritta nel "Libro Soci" ed inizia a godere dei diritti sociali.

Art. 7 - Iscrizione e recesso

Per i soci ordinari l'iscrizione è impegnativa per tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accolta la domanda e da tale data decorre l'obbligo del pagamento del contributo associativo. Qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata almeno 7 mesi prima della scadenza del triennio, l'adesione si considera tacitamente rinnovata per un uguale periodo e così di seguito di triennio in triennio.

Per i soci aderenti l'iscrizione è biennale e si rinnova tacitamente per un anno e così di seguito se non vengono presentate le dimissioni almeno 4 mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata.

Art. 8 - Obblighi dell'Associato

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo dell'Associato di versare la quota associativa nella

misura fissata dall'Assemblea Generale e di osservare il presente Statuto, il regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti a consultarsi ed a prestarsi mutua collaborazione nell'esame, studio e trattazione dei problemi di comune interesse in collegamento, a loro volta, con l'Associazione.

Gli Associati, allorché debbano decidere su argomenti di importanza tale da involgere questioni di principio o comunque suscettibili di recare pregiudizio ad altri associati, sono tenuti a darne tempestivamente notizia alla Presidenza dell'Associazione, la quale adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 9 - Cessazione della qualità di Associato

La qualità di associato cessa:

- a) per dimissioni,
- b) per carenza o perdita di uno o più requisiti prescritti per l'ammissione,
- c) per cancellazione, deliberata dal Consiglio Nazionale, di quelle imprese che abbiano gravemente inadempito agli obblighi derivanti dal presente statuto, quale il mancato pagamento dei contributi associativi e la conseguente dichiarazione di morosità,
- d) per scioglimento dell'Associazione.

La deliberazione di cui al punto c) del Consiglio Nazionale deve essere adottata con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

La decisione del Consiglio Nazionale, che adotta la procedura ritenuta più consona al caso, è definitiva ed inoppugnabile.

Art. 10 - Obblighi del pagamento delle quote

In ogni caso, la cessazione della qualifica di Associato non esonera dall'obbligo del pagamento delle quote associative per il periodo relativo all'impegno assunto e/o rinnovato.

Art. 11- Fondo

Il fondo di gestione della Associazione è costituito:

- dalla quota di ammissione e dai contributi di cui al successivo articolo;
- dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali;
- dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore della Associazione stessa;
- dal versamento effettuato per studi e consulenze particolari verso gli associati;
- dal provento di investimenti mobiliari ed immobiliari.

Art. 12 - Quote associative

Le quote di associazione sono rappresentate da una quota di ammissione “una tantum”, nonché da contributi annui, dovuti nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza. Per coloro che aderiscono durante l’anno, l’obbligo del contributo decorre dall’inizio dell’anno solare in corso al momento dell’accoglimento della domanda.

Ove, per qualsiasi motivo, l’Assemblea non stabilisca il nuovo contributo annuo resta ferma, fino alla nuova determinazione, ma salvo conguaglio, la misura del contributo già deliberata dalla Assemblea. La misura della quota di ammissione del contributo limitatamente al primo periodo, viene fissato dal Comitato di Presidenza, all’atto dell’accettazione della domanda, salvo successivo adeguamento alle delibere dell’Assemblea.

L’Assemblea stabilisce altresì la misura delle quote maggiorate da attribuire ai soci sostenitori, su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 13 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato di Presidenza;

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

A far parte degli Organi Collegiali possono essere designati soltanto gli Associati (che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi in corso), fatta eccezione per i Revisori dei Conti.

Art. 14 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è aperta a tutti i soci.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata presso la Sede sociale, con facoltà del Comitato di Presidenza di convocarla altrove, per giustificato motivo.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente; l'Assemblea Generale dovrà essere convocata in via straordinaria quando vi sia la richiesta di tanti associati che rappresentano almeno un quinto dei voti deliberativi, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Sarà convocata in via straordinaria quando il Comitato di Presidenza o il Consiglio Nazionale lo riterranno opportuno.

Art. 16 - Ordine del giorno

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata spedita agli associati almeno 20 giorni prima della data della adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, in prima e seconda convocazione e degli argomenti da trattare.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordi-

naria in prima convocazione è necessario che siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci ordinari.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata, l'Assemblea si intende validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento della Associazione è necessario tuttavia, che, anche in seconda convocazione, sia presente o rappresentato almeno la maggioranza assoluta dei soci ordinari e che le deliberazioni corrispondenti siano prese a maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da uno a tre membri e ne determina i poteri. Le eventuali attività residue possono essere dovolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto deliberativo, i soci ordinari che risultino iscritti al libro soci al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento della Assemblea e che siano in regola con il pagamento delle quote associative, anche dell'anno in corso.

Non possono comunque partecipare gli associati dimessi al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua l'Assemblea.

All'Assemblea Generale possono partecipare altresì i soci aderenti che, comunque, non hanno diritto di voto.

Le imprese associate sono rappresentate in Assemblea dal titolare o altra persona, appositamente delegata, purché socio o contitolare o dirigente o amministratore delle medesime imprese.

Art. 19 - Votazioni

Le modalità di votazione vengono stabilite di volta in volta dal Presidente.

Se una proposta riporta un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari essa si intende respinta. Per le elezioni degli organi sociali è richiesto lo scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non deliberi alla unanimità.

Ogni associato, partecipante o rappresentato all'Assemblea, ha diritto ad un voto per ogni multiplo della quota minima di contributo versato nell'ultimo esercizio precedente a quello in corso all'epoca in cui si svolge l'Assemblea, trascurando le frazioni inferiori.

Ai soci sostenitori, per il contributo eccedente quello ordinario, verrà attribuito un numero di voti corrispondente al multiplo della quota minima ridotto del 50% e comunque non superiore al doppio dei voti spettanti come socio ordinario.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti non tenendo conto degli astenuti.

Art. 20 - Ufficio di Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o di impedimento, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti.

All'inizio della riunione, salvo i casi in cui è richiesto il Notaio, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un Segretario, che può essere il Direttore della Associazione e, ove occorrono, due scrutatori.

Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 21 - Compiti dell'Assemblea Generale

Spetta all'Assemblea:

- deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine generale dell'Associazione;

- deliberare le quote di ammissione ed i contributi annui di cui al precedente art. 12;
- eleggere fra i soci ordinari il Consiglio Nazionale, che rappresenti possibilmente tutte le Regioni in proporzione al numero degli associati di ogni singola regione;
- eleggere i tre revisori effettivi dei conti e i due supplenti e designare il Presidente;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo relativo all'esercizio sociale.

Art. 22 - Consiglio Nazionale

I membri del Consiglio Nazionale sono eletti dalla Assemblea Generale fra i soci ordinari. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di decesso o dimissioni, la sostituzione avviene per cooptazione ed i sostituti restano in carica fino alla scadenza del biennio in corso; nell'ipotesi, tuttavia, che venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, a cura del Presidente, di uno dei Vice-Presidenti o del Consigliere più anziano deve essere indetta immediatamente l'Assemblea ordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dalla maggioranza del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale è composto da quaranta consiglieri e dall'ex Presidente della Associazione che ha preceduto quello in carica, purché sia ancora Associato.

La convocazione del Consiglio Nazionale avviene mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e

l'ora di riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o a mezzo telegramma o telefax.

Nell'ipotesi in cui un Consigliere non partecipi al Consiglio per due volte consecutive, senza motivo ritenuto giustificato dal Consiglio stesso, egli decade dalla carica, dopo la constatazione della seconda assenza ingiustificata.

Spetta al Consiglio stesso l'accertamento delle condizioni di decadenza al momento del verificarsi, la declaratoria di decadenza e la contestuale sostituzione, mediante cooptazione, del Consigliere decaduto.

Il Consiglio Nazionale deve riunirsi per la prima volta nel giorno della sua elezione per nominare il Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati per iscritto esperti, associati o non, secondo gli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio di norma prende parte il Direttore, il quale assolve le mansioni di Segretario con voto consultivo, se richiesto, salvo i casi di incompatibilità e salva l'opposizione di uno dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio partecipano con voto consultivo i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio Nazionale

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Ogni componente ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal ver-

bale redatto dal Segretario e da questi sottoscritto con il Presidente. Del verbale di ogni riunione viene data lettura nella seduta successiva.

Dopo ogni elezione la prima seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Nazionale

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) specificare le direttive di ordine generale espresse dalla Assemblea;
- b) formulare le direttive generali per la programmazione dell'attività della Associazione;
- c) eleggere:
 - il Presidente dell'Associazione su proposta del Comitato di Presidenza uscente o del Consiglio Nazionale (art. 27) scegliendolo fra i soci ordinari;
 - i cinque Vice Presidenti di linea su proposta del Presidente, scegliendoli fra i Consiglieri;
- d) determinare il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono quelle di competenza del Comitato di Presidenza;
- f) esaminare il bilancio predisposto dal Comitato di Presidenza, per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- g) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto;
- h) delegare, ove ritenga, al Comitato di Presidenza le funzioni di cui alla lettera e), precisando i limiti della delega.

Art. 25 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai cinque Vice Presidenti di linea e dai cinque Consiglieri Delegati di linea.

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o

quando la maggioranza dei membri del Comitato stesso lo richiada.

La stessa disciplina che regola il Consiglio Nazionale, per le convocazioni, le delibere, le votazioni e la decadenza anche per assenza, vige per il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza scade nello stesso momento in cui, secondo le norme statutarie, scade il mandato conferito al Consiglio Nazionale.

La decadenza dalla carica di Consigliere comporta, de iure, la decadenza da componente del Comitato di Presidenza.

In caso di assenza di un Vice Presidente il corrispondente Consigliere Delegato, in seno al Comitato di Presidenza, rappresenta a tutti gli effetti la linea cui è preposto l'assente.

Art. 26 - Compiti del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza dirige l'attività della Associazione seguendo le direttive espresse dalla Assemblea e dal Consiglio nell'ambito delle indicazioni espresse dalla Assemblea e, in rapporto all'urgenza delle decisioni da assumere, può deliberare sulle materie spettanti al Consiglio Nazionale, sottoponendo poi le deliberazioni così adottate alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

Il Comitato di Presidenza propone e determina la costituzione delle rappresentanze a livello regionale e di collegamento territoriale e verifica l'andamento dell'azione tra esse e gli organi della Associazione.

Il Comitato di Presidenza assume, nomina e dimette il Direttore della Associazione e ne determina le attribuzioni, disciplina, mediante apposito regolamento, i modi di funzionamento dei servizi della Associazione e stabilisce ogni altra modalità inerente l'attuazione dello Statuto; determina, inoltre, il trattamento normativo e retributivo del personale; provvede all'esecuzione del programma adot-

tato dal Consiglio Nazionale.

Predisporre le iniziative di studio e di inchiesta nell'ambito del settore, con facoltà di delega ad uno o più dei suoi componenti.

Predisporre e presenta al Consiglio Nazionale, per il successivo esame e per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e preventivo, con relazione sull'andamento sociale. Cura ed esegue la gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi e della quota di iscrizione e ne determina i criteri di riscossione.

Esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto ed in particolare quelle concernenti le delibere sulle ammissioni ed esclusioni degli Associati come previsto dagli artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, nomina, scegliendoli fra gli associati, i componenti delle Commissioni permanenti di linea e di eventuali altre Commissioni di studio per l'esame di particolari e specifici problemi, determinandone il programma.

Alle sedute del Comitato di Presidenza prende parte il Direttore, con funzione di Segretario e con voto consultivo, se richiesto, salvo i casi di incompatibilità e salvo l'opposizione di uno dei presenti.

Intervengono, se invitati per la natura degli argomenti da trattare, con voto consultivo, i Revisori dei Conti.

Art. 27- Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale.

A tale scopo il Comitato di Presidenza uscente nomina a scrutinio segreto tra i consiglieri uscenti una commissione di designazione, composta da tre membri, dalla quale resta escluso il Presidente in carica.

La commissione sottopone al Comitato di Presidenza da una a tre designazioni sulle quali il Comitato di Presidenza decide, a scrutinio segreto, esclusi gli eventuali candidati, a maggioranza dei

voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti per la proposta da avanzare al Consiglio. Nel caso in cui la proposta di designazione alla Presidenza non venga accolta dal Consiglio, il Consiglio stesso, nella medesima seduta, a scrutinio segreto, procede alla elezione di un nuovo Comitato di designazione composto da tre Consiglieri in carica e dai due rappresentanti regionali delle regioni con più alto numero di voti.

Il nuovo Comitato di designazione così costituito, entro dieci giorni, previa consultazioni e conseguenti votazioni a scrutinio segreto, segnala tre nominativi al Consiglio Nazionale per la candidatura della Presidenza.

Il Consiglio Nazionale è convocato entro il 30 aprile dello stesso anno in cui è stata formulata la proposta per l'elezione del Presidente sulla base delle tre anzidette designazioni.

Nelle more, restano in carica, per gli affari di ordinaria amministrazione, il Presidente e il Comitato di Presidenza uscenti.

Il Presidente dura in carica due anni. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente più anziano a parità di presenze nel Comitato.

Art. 28 - Compiti del Presidente

Al Presidente spetta, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi di ogni ordine e grado, anche nei giudizi per cassazione e per revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza; provvede al coordinamento dell'attività dell'Associazione ed all'amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sull'andamento dei settori, degli uffici e dei servizi della Associazione.

Adeempie altresì a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli organi sociali, provvedendo in particolare alla convocazione, a termini di statuto, dell'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Nomina i rappresentanti della Associazione in commissioni interne ed esterne, assume e licenzia il personale dipendente, ne determina le funzioni, gli avanzamenti e la destinazione, d'intesa con il Comitato di Presidenza e sentito il Direttore. Nomina cinque Consiglieri delegati alla linee di cui al successivo art. 29, scegliendoli fra i componenti del Consiglio Nazionale.

Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione dei cinque Vice Presidenti e dei cinque Consiglieri Delegati, i quali si mantengono in stretto contatto con il Presidente affinché l'azione associativa risulti coordinata in ogni settore di attività, e può, su temi specifici, conferire deleghe ai membri del Comitato e, sentito il Comitato stesso, nominare un Segretario o Delegato stabilendone compiti e mansioni.

Il Presidente, su parere favorevole del Comitato di Presidenza, può altresì nominare di volta in volta un incaricato, cui è affidato il compito di rappresentarlo nelle sedi istituzionali, secondo le indicazioni del Comitato stesso.

Art. 29 - Vice Presidenti

I cinque Vice Presidenti decadono con il Presidente che era in carica all'atto delle rispettive nomine. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza del mandato, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

I Vice Presidenti sono preposti, su designazione del Presidente, alle linee più importanti in cui si articola l'attività dell'Associazione:

- rapporti esterni RE
- rapporti interni RI

- rapporti sindacali RS
- rapporti economici REC
- rapporti affari amministrativi.

Art. 30 - Consiglieri Delegati

A coadiuvare ciascun Vice Presidente nella gestione della linea affidatagli, il Presidente nomina un Consigliere Nazionale che assume la funzione di Consigliere Delegato alle linee.

In caso di assenza o impedimento, i Vice Presidenti sono sostituiti nella gestione delle linee di competenza di ciascuno di essi dai rispettivi Consiglieri Delegati.

Ogni Vice Presidente è responsabile, relativamente al proprio settore, della costante attuazione degli scopi sociali di cui all'art. 2.

Previa consultazione col Presidente, i Vice Presidenti riferiscono costantemente al Comitato di Presidenza, per l'opportuno coordinamento, sull'attività svolta o in programma; partecipano alla formulazione dei programmi stessi ed esprimono pareri in materia, sia su richiesta del Consiglio Nazionale che del Comitato di Presidenza, avvalendosi dell'attività delle commissioni permanenti di linea di cui al precedente art. 26.

In base alle direttive del Presidente della Associazione, i Vice Presidenti o i Consiglieri Delegati possono firmare accordi, convenzioni e corrispondenza nell'ambito delle funzioni loro delegate.

Art. 31 - Collegio Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina un Collegio di cinque revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili, e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e finanziario della Associazione e ne riferisce alla Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze della Assemblea e del Consiglio e possono essere invitati alle sedute del Comitato di Presidenza.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Il Collegio dei Revisori si costituisce in Collegio dei Provisori per emanare pareri motivati non vincolanti su ogni questione che venga allo stesso sottoposta da parte degli altri organi della Associazione o da parte di uno dei soci, riguardante rapporti fra l'Associazione e gli associati e gli associati fra loro quali aderenti alla Associazione.

Il parere è obbligatorio, nei casi di cui all'art. 9 alle lettere b) e c) del presente Statuto.

È inoltre obbligatorio quando debba essere preso un qualsiasi provvedimento limitativo o pregiudizievole nei confronti di un componente di un organismo collegiale.

Art. 32 - Cariche sociali

Il Presidente può essere rieletto non più di tre volte consecutive. Per i Vice Presidenti è stabilita una durata massima in carica di otto anni consecutivi. Sono eleggibili o nominabili alle cariche sociali i titolari, i legali rappresentanti e gli institori di imprese associate, investiti di tale mandato specifico di rappresentanza presso l'Associazione purché rivestano la qualifica di dirigente di azienda.

Le cariche sociali sono strettamente personali e non possono essere delegate.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

È ammesso solo il rimborso delle spese per attività espletate fuori dalla propria sede dei componenti il Comitato di Presidenza.

Art. 33 - Direttore

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici, anche periferici, e provvede al buon andamento dei servizi secondo le direttive che riceve dal Presidente.

Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni della

Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza nonché alle riunioni delle Commissioni.

Il Direttore, nella qualità di dirigente della Associazione, propone al Presidente e agli altri organi associativi, tutte le azioni che egli ritiene utili al conseguimento degli scopi della Associazione.

Art. 34 - Esercizio sociale

La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio preventivo e conto consuntivo saranno sottoposti dal Consiglio all'approvazione della Assemblea Ordinaria entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio.

Art. 35 - Censura

Il Presidente della Associazione ha la facoltà di applicare la censura all'Associato che non ottemperi agli obblighi imposti dallo Statuto o dalle deliberazioni dell'Assemblea.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'associato ha diritto di proporre ricorso al Consiglio.

Art. 36 - Sospensione

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione può applicare la sospensione all'associato che violi gli obblighi derivanti dallo Statuto o dalle deliberazioni dell'Assemblea o, dopo l'applicazione della censura, persista nell'atteggiamento che l'ha motivata.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 37 - Cancellazione dell'Associato

Il Consiglio delibera la cancellazione dell'Associato quando:

a) vi sia recidiva nelle mancanze che motivano la

- sospensione, ovvero per fatti di particolare gravità;
- b) vi sia condanna definitiva dell'autorità giudiziaria, per reati non colposi, che comporti anche l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o la libertà vigilata;
 - c) siano stati compiuti atti arrecanti nocimento agli interessi morali e materiali della Associazione.

Art. 38 - Principi generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali di diritto.

- Art. 1 - p. 3 - Sede dell'Associazione
- Art. 2 - p. 3 - Scopo dell'Associazione
- Art. 3 - p. 4 - Strutture dell'Associazione
- Art. 4 - p. 5 - Doppio inquadramento
- Art. 5 - p. 5 - Soci
- Art. 6 - p. 6 - Ammissione all'Associazione
- Art. 7 - p. 7 - Iscrizione e recesso
- Art. 8 - p. 7 - Obblighi dell'associato
- Art. 9 - p. 8 - Cessazione qualità associato
- Art. 10 - p. 8 - Obblighi del pagamento delle quote
- Art. 11 - p. 8 - Fondo
- Art. 12 - p. 8 - Quote associative
- Art. 13 - p. 9 - Organi dell'Associazione
- Art. 14 - p. 9 - Assemblea Generale
- Art. 15 - p. 10 - Convocazione Assemblea Generale
- Art. 16 - p. 10 - Ordine del giorno
- Art. 17 - p. 10 - Validità dell'Assemblea Generale
- Art. 18 - p. 11 - Partecipazione dell'Assemblea e diritto di voto
- Art. 19 - p. 11 - Votazioni
- Art. 20 - p. 12 - Ufficio Presidenza
- Art. 21 - p. 12 - Compiti Assemblea Generale
- Art. 22 - p. 12 - Consiglio Nazionale
- Art. 23 - p. 14 - Riunione Consiglio Nazionale
- Art. 24 - p. 14 - Compiti Consiglio Nazionale
- Art. 25 - p. 15 - Comitato di Presidenza
- Art. 26 - p. 15 - Compiti Comitato di Presidenza
- Art. 27 - p. 17 - Presidente
- Art. 28 - p. 17 - Compiti Presidente
- Art. 29 - p. 18 - Vice-Presidenti
- Art. 30 - p. 19 - Consiglieri Delegati
- Art. 31 - p. 20 - Collegio Revisori Conti
- Art. 32 - p. 20 - Cariche Sociali
- Art. 33 - p. 21 - Direttore
- Art. 34 - p. 21 - Esercizio Sociale
- Art. 35 - p. 21 - Censura
- Art. 36 - p. 21 - Sospensione
- Art. 37 - p. 22 - Cancellazione dell'Associato
- Art. 38 - p. 22 - Principi Generali

REGOLAMENTO INTERNO

NORME COMPORTAMENTALI

*Approvato all'Unanimità
Dall'Assemblea Generale
Del 7 luglio 1990*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Nell'esercizio del proprio mestiere, l'associato A.N.E.P.L.A. si deve uniformare a principi di correttezza professionale e deve osservare una chiara condotta morale, per il decoro proprio e dell'Associazione alla quale appartiene.

Art. 2

Oltre che sull'osservanza delle presenti norme, l'attività di coltivatore di cava è basata anche sulla coscienziosa preparazione professionale e sull'esatto adempimento degli impegni assunti.

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

Art. 3

L'appartenenza all'Associazione comporta per i soci doveri di collaborazione e di rispetto nei confronti degli organi rappresentativi della Associazione.

Ogni associato ha l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti e la documentazione relativi all'attività estrattiva che gli venissero richiesti nonché di segnalare, con la necessaria riservatezza, i colleghi che si rendessero trasgressori delle presenti norme.

Art. 4

Il socio è tenuto a partecipare alla vita della Associazione; chi non partecipa viene meno ad un preciso dovere morale.

Art. 5

Il socio è tenuto a rispettare lo statuto associativo

ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti e le decisioni generali e particolari emanati dagli organi direttivi dell'Associazione.

Il socio è tenuto alla puntuale e precisa corresponsione della quota sociale, pena l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 11.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 6

Ogni associato ha il dovere di improntare i suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di concorrere alla formazione di una comune coscienza professionale improntata al rispetto della vita e dell'ambiente e diretta a difendere il prestigio della Associazione.

Art. 7

L'associato A.N.E.P.L.A. non deve compiere atti di concorrenza sleale, atti di aggioaggio del materiale.

Dietro formale richiesta, il Comitato di Presidenza, assunte sommarie informazioni, potrà adottare provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi di espulsione nei confronti dell'Associato che col proprio comportamento infrange la presente regola comportamentale.

Art. 8

L'associato che deve decidere su argomenti suscettibili di recare pregiudizio ad altri associati è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Presidenza della Associazione, la quale adotterà i provvedimenti del caso.

L'associato che ritenga di citare in giudizio un proprio collega deve informare preventivamente l'Associazione.

RAPPORTI CON I TERZI

Art. 9

L'associato deve osservare scrupolosamente la legge e attenersi a quanto prescritto dai provvedimenti amministrativi disciplinanti l'attività estrattiva. La coltivazione non autorizzata non è in alcun modo tollerata.

Art. 10

L'associato è tenuto al massimo rispetto della natura e ad operare scelte che siano le meno pregiudizievoli possibile per l'ambiente.

PROVVEDIMENTI

Art. 11

L'inosservanza delle presenti norme comportamentali comporta l'adozione da parte del Comitato di Presidenza dei provvedimenti che, a seconda della gravità, sono di censura, di sospensione e di espulsione dalla Associazione.

Art. 12

Il Presidente può nei casi di urgenza assumere i poteri dispositivi del Comitato di Presidenza, salvo poi portare in ratifica i provvedimenti adottati. Ogni provvedimento deve essere congruamente motivato e deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 13

Contro i provvedimenti di censura, sospensione e espulsione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio deciderà nella prima seduta successiva alla presentazione del ricorso.

Art. 14

La sospensione è applicata nei confronti dell'associato che sia responsabile di gravi mancanze o che dopo l'applicazione della censura, persista nell'atteggiamento che l'ha motivata. Essa non può durare oltre un anno.

Art. 15

E' disposta l'espulsione dell'associato quando:

- a) egli, già sospeso, persiste nell'atteggiamento;
- b) compie atti arrecanti nocimento agli interessi morali e materiali della Associazione;
- c) è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, dall'Autorità giudiziaria penale, per reati non colposi, che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

INDICE REGOLAMENTO NORME COMPORTAMENTALI

Principi Generali: artt. 1-2

Rapporti con l'Associazione: artt. 3-4-5

Rapporti con i Colleghi: artt. 6-7-8

Rapporti con i terzi: artt. 9-10

Provvedimenti: artt. 11-12-13-14-15

